



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

RIUNIONE MARTEDÌ 28 LUGLIO 2009

- 1) Ricorso Sig. LEONARDI Pietro, già dirigente A.S. Cisco Calcio Roma
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 105, comma 2 N.O.I.F. – nota n. 3938/241PF07-08/AF/en del 3.4.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009) **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce a 45 giorni la sanzione della inibizione inflittagli.
- 2) Ricorso GIULIANOVA CALCIO S.R.L. avverso le sanzioni:
• inibizione per mesi 1 al Sig. D'Agostino Dario, Amministratore e Legale Rappresentante della Giulianova Calcio S.r.l.;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 85, lett. b), paragrafo IV, N.O.I.F. in relazione all'art. 8, comma 5, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. e 4, comma 1, C.G.S. - nota 8402/1266pf/08-09/SP/blp del 19.6.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)
- PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce a 15 giorni la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. D'Agostini Dario e a € 5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.
- 3) Ricorso Sig. CIMAGLIA MICHELANGELO (Amministratore delegato e legale rappresentante della soc. Taranto Sport S.r.l.) **INAMMISSIBILE**
avverso le sanzioni:
• inibizione per mesi 1 (uno) al reclamante;
- ammenda di € 10.000,00 (diecimila) alla società Taranto Sport S.r.l. a titolo di

responsabilità diretta,
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore
Federale per le violazioni rispettivamente
ascritte dell'art. 85, lett. b), paragrafo IV,
N.O.I.F. in relazione all'art. 8, comma 5,
C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. e 4, comma 1,
C.G.S. - nota 8407/1265pf/08-09/SP/blp del
19.6.2009 - (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN
del 16.7.2009)